SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

227ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 12087

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 12087

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 12088

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 12087

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 12087

Presentazione di relazione 12088

Seguito della discussione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » **(738)**; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » **(8)**, d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » **(56)**, d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » **(240)**, d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » **(700)**, d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12126, 12127
ALBANI . . . . . 12093 e *passim*
BERMANI, *relatore* . . . . . 12090 e *passim*
* BISANTIS . . . . . 12096 e *passim*
BRAMBILLA 12120
BRUSASCA 12094
CINCIARI RODANO Maria Lisa 12126
DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 12090 e *passim*
FERMARIELLO 12116, 12122
FILETTI 12108, 12109
MAGNO 12115
MANCINI . . . . . 12103 e *passim*
MARIS 12104, 12119
NALDINI . . . . . 12092 e *passim*
NENCIONI 12090
PALAZZESCHI 12090, 12092
PERNA 12126
RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 12107 e *passim*
ROBBA 12098, 12107, 12109
TEDESCHI 12093, 12096
TOMASSINI 12110, 12111
TORELLI . . . . . 12093 e *passim*
VIGNOLO 12109
ZUCCALÀ . . . . . 12095 e *passim*

Votazioni a scrutinio segreto . . . 12111, 12112 12125, 12126

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 9 dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Morlino per giorni 3, Pelizzo per giorni 3, Perrino per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

SEMA. — « Assegnazione di competenze su tutta l'area della Regione Friuli-Venezia Giulia alla esistente Soprintendenza per le antichità, monumenti e gallerie di Trieste; cessazione delle competenze sulla Regione Friuli-Venezia Giulia per le antichità della Soprintendenza di Padova; istituzione dell'Ufficio distaccato della provincia di Pordenone » (993).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MASSOBRIO ed altri. — « Modifica dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 circa il rilascio del *nulla osta* alle cooperative edilizie per la stipula dei patti di vendita degli alloggi » (971), previo parere della 7ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità » (950), previo parere della 5ª Commissione;

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale » (951), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

BLOISE ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, relativamente al conferimento degli incarichi di insegnamento di educazione fisica nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria » (938);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

ZANNIER ed altri. — « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione

di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » (964), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

PIERACCINI ed altri. — « Inquadramento nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato degli operai giornalieri addetti ai lavori forestali » (966), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Grimaldi ha presentato una relazione di minoranza sui disegni di legge: DE MARZI ed altri. — « Norme in materia di affitto di fondo rustico » (37) e CIPOLLA ed altri. — « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto » (313).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (879);

« Variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica » (933);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Concessione di contributi a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano » (944), *con il seguente nuovo titolo*: « Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano »;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione » (882);

« Ulteriore proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162 » (983);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti » (936);

« Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (942).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni

di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende », d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

Onorevoli colleghi, mi permetto di invitare i proponenti ad illustrare i rispettivi emendamenti nel modo più succinto possibile, affinchè la discussione del provvedimento in esame possa concludersi entro la giornata di oggi, come è stato concordato fra i capigruppo.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 5. Si dia pertanto lettura dell'articolo 6.

GERMANO', *Segretario*:

Art. 6.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Albani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nel caso in cui gli accordi e i contratti collettivi di lavoro non dispongano al riguardo, o non siano applicabili, l'imprenditore

deve concordare con i lavoratori, o con le loro organizzazioni sindacali, le sanzioni disciplinari da applicare nei casi di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 2 della presente legge, nonchè le procedure di contestazione e di applicazione.

L'articolo 2106 del Codice civile è abrogato ».

6. 1

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Albani non è presente, questo emendamento s'intende ritirato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Le norme disciplinari, le sanzioni e la procedura di contestazione dei fatti e per l'applicazione delle sanzioni previste, debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ».

6. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dato che parlo per primo, voglio ubbidire all'invito del Presidente. Faccio quindi presente soltanto che è un emendamento che, non alterando il concetto, ad avviso dei presentatori è molto più corretto dal punto di vista linguistico.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste sull'emendamento?

N E N C I O N I . Insisto, signor Presidente, anche perchè le argomentazioni del relatore e del Ministro non mi hanno convinto. (*Ilarità*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6. 2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Palazzeschi e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti, il primo soppressivo e il secondo sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al quarto comma, sopprimere il periodo dalle parole: « inoltre la multa », *sino alla fine*.

6. 3

All'ultimo comma, sostituire le parole: « decorsi due anni », *con le altre*: « decorso un anno ».

6. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Palazzeschi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

P A L A Z Z E S C H I . Dei due emendamenti da noi presentati mi limito ad illustrare particolarmente quello relativo all'ultimo paragrafo del quarto comma. Devo dire subito che se noi non sopprimeremo questo paragrafo, per i lavoratori che non hanno la materia regolata dal contratto lo statuto, anzichè essere dei diritti, diventerà delle sanzioni aggravate. Mi pare opportuno ricordare che nessuno dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare proponeva

sanzioni disciplinari. Mi riferisco agli articoli 12 del disegno di legge Terracini, 10 del disegno di legge Di Prisco, 12 del disegno di legge Zuccalà e perfino il disegno di legge n. 700 del senatore Torelli della materia non faceva parola. Nessun disegno di legge d'iniziativa parlamentare proponeva massimi o forme disciplinari, ma si limitavano tutti a proporre delle norme procedurali, dei modi regolamentari di contestazione delle mancanze disciplinari, rinviando poi ai contratti le forme di applicazione, entro i massimi di sanzione previsti da contratti e accordi sindacali.

Il disegno di legge del Governo invece, pur partendo dal riconoscimento della validità di quanto in materia di sanzioni disciplinari è stabilito da accordi e contratti, propone massimi di multa e di sospensione per le categorie ed aziende che non hanno le sanzioni disciplinari regolate da contratto. Il criterio poteva essere anche accettabile, ammessa l'esistenza di questa carenza contrattuale, ma la misura delle proposte è quanto mai grave perchè va oltre ogni limite previsto dai contratti.

Brevemente, mi limito a citarne alcuni: metalmeccanici, multa massima tre ore, sospensione massima tre giorni; abbigliamento, multa massima due ore, sospensione massima cinque giorni; calzemaglia, tre ore, tre giorni; giocattoli, due ore, due giorni; braccianti (per quanto riguarda il contratto della provincia di Firenze), multa massima due ore, sospensione un giorno; tessili, multa massima tre ore, sospensione massima tre giorni.

Mi pare chiaro il divario enorme tra la situazione contrattuale e le proposte del Governo, per cui mi rivolgo particolarmente alla competenza e sensibilità del signor Ministro in materia per sperare che egli vorrà correggere questa evidente ingiustizia a danno dei lavoratori o di una parte di essi. Per ottenere un equo risultato si dovrebbero abbassare questi massimi, ma ciò sarebbe a mio avviso un intervento illecito perchè si entrerebbe nella sfera di competenza della contrattazione sindacale. Perciò non dobbiamo essere noi a fissare questi massimi; meglio sopprimere il paragrafo, rinviando i casi di carenza contrattuale, come nella prassi si usa, all'applicazione, per analogia, dei contratti similari.

La richiesta è evidente, e con la convinzione di parlare a chi ha mostrato finora competenza e profonda sensibilità non ho alcun dubbio che il paragrafo sarà eliminato.

Per quanto riguarda l'altro emendamento da me presentato, mi pare che non ci sia bisogno di spendere molte parole: si tratta di ridurre ad un anno la decadenza di una sanzione non applicata. Il termine di un anno è già forte perchè se un datore di lavoro ritiene di non applicare subito una sanzione, passato un anno, penso che quella spada di Damocle sulla testa del lavoratore punito (ma lasciato a bagnomaria) con il timore che prima o poi gli si riapplichi la sanzione, lo avrà reso mezzo nevrotico e punito in altro modo; perciò ritengo che la sanzione non abbia più ragione di esistere. Mi pare pertanto che il periodo di un anno sia ragionevole.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Per quanto riguarda le multe, poichè esse esistono nella pratica, mi pare che vada bene il testo della Commissione perchè noi le limitiamo. Ma anche per quanto concerne il resto, sono contrario a quanto propone l'emendamento e ritengo valido il testo della Commissione.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il parere del Governo è contrario perchè la soppressione di questi limiti significa mancanza di tutela per tutti i lavoratori che non hanno disposizioni contrattuali in materia. Anche per quelli che hanno tali disposizioni devo far presente che proprio recentemente, nel mediare un caso controverso nel campo dei metalmeccanici che riguardava Torino, i sindacati hanno accettato una sospensione di 25 giorni che con questi limiti non sarebbe stata possibile. L'ultimo caso è quel-

lo delle sospensioni cautelative della Fiat che si sono concluse il 30 novembre (e qualche caso era cominciato il 5 o il 10 dello stesso mese di novembre). Ecco la ragione del mantenimento di questi limiti massimi che naturalmente non recano alcun pregiudizio alle migliori condizioni che possono ed anzi debbono, possibilmente, essere ottenute attraverso la contrattazione collettiva.

P R E S I D E N T E . Senatore Palazzeschi, insiste sulla votazione dei due emendamenti?

P A L A Z Z E S C H I . Insisto, poichè non sono soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6.3 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 6.4 presentato dal senatore Palazzeschi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 6-*bis*.

(*Divieto di indagini sulle opinioni*)

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

(*È approvato*).

Art. 6-*ter*.

(*Tutela della salute e dell'integrità fisica*)

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Naldini e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Alla prima riga, sopprimere la parola: « le ».

6-*ter*. 1 NALDINI, DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIALE, FILIPPA, LI VIGNI

P R E S I D E N T E . Il senatore Naldini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N A L D I N I . L'articolo 6-*ter* riguarda la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori ed inizia con le seguenti parole: « I lavoratori, mediante le loro rappresentanze. ». Noi proponiamo di togliere l'articolo « le », in modo che il testo sia del seguente tenore: « I lavoratori, mediante loro rappresentanze. ». Infatti, tenuto conto della realtà odierna nelle fabbriche, riteniamo opportuno non inserire un articolo che suona obiettivamente limitazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

T O R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Siamo contrari all'emendamento in esame poichè attraverso di esso si cerca di fare entrare dalla finestra ciò che non può entrare dalla porta. Tutta la legge ha una sua sistematica nel senso che i diritti dei lavoratori previsti dall'articolo 6-*ter* sono tutelati dalle rappresentanze sindacali. Ora, attraverso quest'emendamento si lascia tutto in sospeso, poichè si toglie quest'articolo « le », che costituisce un riferimento esplicito e concreto alle rappresentanze sindacali quali sono previste dalla presente legge. Quindi abolendo quest'articolo noi ammettiamo che nuove rappresentanze, al di fuori di quelle previste dalla legge, possano essere costituite per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 6-*ter*. Pertanto, per ragioni di logica, noi siamo favorevoli al mantenimento del testo integrale in modo che ci si riferisca proprio a quelle rappresentanze previste dalla presente legge e non ad altre.

T E D E S C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C H I . Anche noi esprimiamo parere contrario all'emendamento per le stesse considerazioni svolte dal senatore Torelli.

A L B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A N I . Noi siamo del parere di accogliere l'emendamento tendente a sopprimere l'articolo « le », proprio in questo articolo nel quale si fa riferimento alla salute e all'integrità fisica dei lavoratori e perciò le rappresentanze molte volte possono, anzi debbono in parte essere diverse da quelle sindacali per far posto ad esperti in materia di prevenzione degli infortuni, medici, igienisti, eccetera. Evidentemente si tratta di competenze specifiche in determinate materie in ordine alle quali le rappresentanze possono essere diverse da quelle sindacali.

Per questo motivo siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento in modo che la formulazione dell'articolo risulti più ampia: « I lavoratori mediante loro rappresentanze... ». Siamo di questo avviso soprattutto in considerazione del significato che all'attuale formulazione il collega Torelli precedentemente attribuiva, nel senso cioè di affidare la rappresentanza in materia di integrità fisica dei lavoratori soltanto alle organizzazioni sindacali. Al contrario noi riteniamo, ripeto, che in questo caso si presenta la necessità di costituire commissioni di prevenzione contro gli infortuni o per la tutela della salute in cui vi siano lavoratori ed esperti con specifiche competenze e quindi non solo dei sindacalisti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*ter*. 1 presentato dal senatore Naldini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6-*ter* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6-*quater*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 6-*quater*.

(*Lavoratori studenti*)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la

frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Brusasca è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « abilitate al rilascio di titoli di studio legali », *inserire le altre*: « ovvero autorizzate per la preparazione al conseguimento di titoli di studio legali o di specializzazioni professionali ».

6-*quater*. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Brusasca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R U S A S C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento concerne due distinte situazioni di fatto. La prima riguarda i giovani lavoratori i quali vogliono fruire della disposizione che consente a coloro che hanno compiuto il ventitreesimo anno di età di presentarsi agli esami per conseguire il diploma della scuola media senza aver dato precedentemente neppure un esame, senza essere tenuti, perciò, a prescrizioni di distacco da esami precedenti; questi giovani hanno la possibilità di prepararsi frequentando scuole debitamente autorizzate, non scuole qualsiasi, quindi, specializzate per le loro particolari esigenze.

Si tratta generalmente di scuole che concentrano in corsi di un anno i bienni superiori delle scuole medie, in maniera da consentire ai loro allievi di accelerare il corso dei loro studi.

Ho conosciuto personalmente molti giovani lavoratori che hanno fruito, con pieno successo, di questa possibilità e sono saliti, poi, ad alte posizioni sociali.

L'articolo sottoposto al nostro esame non estende a questi giovani le facilitazioni consentite agli studenti lavoratori perchè le limita agli iscritti a scuole regolari primarie e secondarie, che preparino direttamente all'acquisizione dei titoli.

Penso che privare i giovani di cui parlo, che sono tra gli studenti più volenterosi e più coraggiosi, della possibilità di prepararsi meglio per il conseguimento dei diplomi cui aspirano, significherebbe far loro un torto, sarebbe come punirli nei loro sforzi di progresso.

Essi meritano pienamente le facilitazioni di questa legge perchè affrontano dei sacrifici spesso eroici, per accrescere la propria istruzione e avanzare nelle carriere.

Ritengo, perciò, che sia giusto estendere ad essi, come propongo con la prima parte del mio emendamento, il disposto dell'articolo 6-*quater*, alla categorica condizione, ovviamente, che siano iscritti a corsi autorizzati dallo Stato.

La seconda situazione di fatto è ancora più importante.

Le scuole che seguono più rapidamente il progresso nella sua continua evoluzione non sono, normalmente, nè quelle statali nè quelle degli altri enti pubblici, ma quelle di iniziativa privata che, libere dalle formalità burocratiche di quelle pubbliche, possono adeguarsi più facilmente alle esigenze immediate della realtà.

Queste scuole hanno il grande merito di offrire allo Stato degli esempi che possono essere poi seguiti nell'istruzione generale.

Cito due casi.

Vi sono qui dei colleghi di Milano i quali sapranno che, quando, alla fine del secolo scorso, esplose in Lombardia l'attività commerciale, sorsero in quella città delle piccole scuole di commercio che dettero a molti giovani di modeste condizioni la possibilità di conoscere le norme più elementari della contabilità e dell'economia. Una di queste scuole è legata a due nomi che a Mi-

lano sono molto noti: quelli del professor Conti e del professor Cavalli.

Essi istruirono migliaia e migliaia di giovani che, pur senza avere il diploma di ragioniere o di perito commerciale, dettero contributi essenziali all'attività e allo sviluppo delle piccole aziende.

Si trattava di scuole regolari, autorizzate dal provveditorato agli studi, che rilasciavano diplomi che seppure privi di valore legale erano molto apprezzati e corrispondevano a preparazioni molto utili per i giovani lavoratori e per l'economia milanese di allora.

Cito un altro episodio. A Milano, l'ingegner Aurelio Beltrami testè defunto, preso dalla passione per l'istruzione dei giovani lavoratori, iniziò a 21 anni la sua attività scolastica impegnando il suo orologio al Monte di pietà per avere i primi mezzi che gli occorrevano.

Il sui istituto raggiuse presto tale una altezza di formazione professionale che, nel momento più grave della crisi dell'occupazione di questo dopoguerra, tutti i suoi allievi erano ricercati, prima ancora del termine dei corsi, dalle industrie per la loro eccezionale qualificazione tecnica.

In questi giorni 100 carabinieri sono stati inviati dal comando generale dell'Arma a frequentare i corsi di elettronica di questo istituto, perchè non ce ne sono altri in Italia che possano dare ad essi la stessa preparazione.

L'ingegner Beltrami è scomparso nel 1967 lasciando un patrimonio di alcuni miliardi, destinandolo interamente alla formazione professionale dei giovani lavoratori.

L'istituto da lui creato non rientra nelle categorie della legge perchè non rilascia nei suoi corsi più caratteristici titoli legali come è prescritto dall'articolo 6-*quater*.

Esso è, però, riconosciuto dal provveditore agli studi: le autorità di Milano lo frequentano e manifestano la loro ammirazione per i risultati che esso realizza.

I giovani che sono iscritti ai suoi corsi che sono regolari, ma non legalmente riconosciuti, sarebbero privati della possibilità di continuare a frequentarli se non potessero anch'essi fruire delle disposizioni che noi intendiamo concedere agli studenti lavoratori nei casi di cui all'articolo in esame.

Il mio emendamento, signor Presidente, vuole, dunque, aderire a delle realtà che sono forse le più ammirevoli nel campo dell'istruzione e della formazione professionale degli studenti lavoratori; realtà che ci indicano le vie da seguire per l'insegnamento ai giovani che dopo avere iniziato il lavoro intendono aumentare la loro preparazione ed elevare la loro posizione sociale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. In Commissione abbiamo ritenuto che la dizione « corsi regolari di studi » fosse la migliore possibile; però anche l'emendamento proposto dal senatore Brusasca, pur estendendo il concetto della Commissione, sembra accettabile in quanto parla di scuole « autorizzate ».

La Commissione si rimette perciò all'Assemblea.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo non si oppone all'emendamento Brusasca.

Z U C C A L A ' . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' . Il problema sollevato nell'emendamento Brusasca è stato ampiamente discusso in Commissione e già in quella sede il Gruppo socialista non ha ritenuto di accogliere l'ampliamento proposto. Esso potrebbe sembrare a prima vista legittimo, perchè favorirerebbe certe categorie di studenti che frequentano appunto certe scuole senza un titolo di riconoscimento e che, come nel caso citato dal senatore Brusasca, operano effettivamente a volte con una certa efficacia.

Abbiamo tuttavia ritenuto in Commissione di non accettare questo tipo di estensio-

ne (e lo ribadiamo qui) perchè ciò potrebbe essere strumentalmente utilizzato per favorire tendenze o certi tipi di scuole che non hanno alcuna efficacia pratica, come purtroppo accade sovente nel nostro Paese.

In questo senso riteniamo che la cosa migliore per i lavoratori studenti sia frequentare corsi che abbiano un minimo di riconoscimento legale, in modo che i privilegi connessi alla condizione di lavoratori studenti siano obiettivamente riscontrabili attraverso i corsi autorizzati o regolarmente riconosciuti. Per questi motivi votiamo contro l'emendamento Brusasca.

T E D E S C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T E D E S C H I . Per le stesse considerazioni testè svolte dal collega Zuccalà, esprimiamo anche noi parere contrario all'accoglimento dell'emendamento Brusasca.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*quater*. 1 presentato dal senatore Brusasca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « a prestare lavoro straordinario », *con le altre*: « a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali ».

6-*quater*. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B I S A N T I S . Signor Presidente, si tratta di un'aggiunta che ha la finalità di migliorare il testo, precisandolo. Insisto quindi sull'emendamento e prego i colleghi di approvarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole, perchè l'emendamento è migliorativo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*quater*. 2 presentato dal senatore Bisantis. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6-*quater* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6-*quinquies*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 6-*quinquies*.

(*Attività culturali, ricreative e assistenziali*)

La gestione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali spetta ai lavoratori con la partecipazione di delegati dell'azienda.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Bisantis e Torelli ed un emendamento sostitutivo in via subordinata da parte del senatore Bisantis. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente: « I programmi di attività culturale, ricreativa e assistenziale dell'azienda devono essere stabiliti d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori. La gestione di tale attività spet-

ta ai lavoratori con la partecipazione di rappresentanti del datore di lavoro »

6-*quinquies*. 1

In via subordinata all'emendamento n. 6-*quinquies*. 1, *sostituire l'articolo con il seguente*:

« I lavoratori hanno diritto di partecipare alla gestione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda ed alle loro rappresentanze deve essere garantita la maggioranza in seno agli organi preposti a tale attività ».

6-*quinquies*. 2

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al fine di conciliare le diverse posizioni esistenti sull'articolo in esame, propongo un emendamento tendente a sostituire l'articolo 6-*quinquies* con il seguente: « Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori ».

B I S A N T I S . A seguito della presentazione dell'emendamento governativo, ritiro gli emendamenti nn. 6-*quinquies*. 1 e 6-*quinquies*. 2.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, ho preso atto dell'emendamento presentato dal Ministro, per cui chiederei se non ritenga il Ministro di aggiungere in calce all'emendamento: « con modalità da stabilirsi da accordi aziendali ». Infatti è tutta materia che non possiamo cristalizzare in un articolo, mentre un maggior spazio agli accordi aziendali potrebbe essere molto utile.

Perciò, fermo restando l'emendamento, proporrei che si aggiungesse dopo le ultime parole la dizione: « con modalità da stabilirsi da accordi aziendali ».

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere questo emendamento. Il fatto è che è pleonastica qualsiasi previsione relativa alla modalità con cui deve essere stabilita questa maggioranza delle rappresentanze dei lavoratori. Non credo infatti che possa derivare da una presa di potere violenta, ma solo da accordi aziendali.

T O R E L L I . Le modalità, onorevole Ministro, non riguardano la maggioranza, ma le forme di gestione. Quindi questa è materia ampiamente discutibile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Torelli.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, insiste nella sua proposta?

T O R E L L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6-*quinquies* proposto dal Governo nella seguente formulazione:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6-*sexies*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Art. 6-*sexies*

(*Istituti di patronato*)

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Robba, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, D'Andrea, Arena, Perri e Premoli l'emendamento n. 6-*sexies*. 1 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono elementi del tutto estranei alla vita aziendale. Pertanto la loro immissione nelle unità produttive, per lo svolgimento di pratiche varie rientranti nei compiti di istituto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, non può che creare confusione ed essere di intralcio all'attività produttiva. Ciò tanto più che gli istituti di patronato hanno solo compiti di assistenza e tutela dei lavoratori per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali e di quiescenza nonchè compiti di rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni.

Per questo noi chiediamo la soppressione dell'articolo in questione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria in quanto ha valutato tutta la situazione. I patronati infatti già svolgono quest'opera.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario a questo emendamento anche se si rende conto della necessità, in questo caso specifico, che intervengano precisi accordi per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo, di fronte alla molteplicità dei patronati che sono istituti esterni all'azienda.

P R E S I D E N T E . Senatore Robba, mantiene il suo emendamento?

R O B B A . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*sexies*. 1 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bisantis e Torelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali ».

6-*sexies*. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Lo scopo di questo emendamento è quello di rendere sempre possibile una disciplina concordata con i datori di lavoro in maniera da consentire gli interventi di questi enti di patronato,

che sono enti assistenziali, senza pregiudicare l'andamento del lavoro nell'azienda.

Noi insistiamo per l'accoglimento di quest'emendamento, anche perchè generalmente in pratica questi accordi vengono già stabiliti di volta in volta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*sexies*. 2 presentato dai senatori Bisantis e Torelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6-*sexies* nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6-*septies*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 6-*septies*.

(*Mansioni del lavoratore*)

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o che gli sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Egli non può essere trasferito a stabilimento, a reparto o a settore diversi se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Albani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*Mansioni e qualifiche*).

« Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e a quelle superiori che dimostrerà di poter svolgere in relazione alle maggiori conoscenze ed esperienze acquisite nel corso della sua attività professionale, con il riconoscimento delle relative qualifiche e del corrispondente trattamento economico.

Quando l'imprenditore, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, o accogliendo la richiesta del lavoratore, lo assegna anche temporaneamente a mansioni superiori a quelle normalmente svolte, è tenuto a corrispondergli il trattamento economico previsto per quelle superiori mansioni.

Quando il lavoratore, in modo continuativo o a più riprese in un periodo di sei mesi, svolge mansioni superiori a quelle normalmente assegnategli, ha diritto anche all'assegnazione della qualifica superiore.

Mutamenti di mansioni e di qualifiche non possono comportare diminuzioni della retribuzione del lavoratore, nè menomazioni della sua dignità personale e della sua posizione sociale.

In ogni caso, mutamenti di mansioni e di qualifiche, spostamenti all'interno dell'unità produttiva e trasferimenti in altre sedi, non possono essere disposti dall'imprenditore, anche se per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, senza il preventivo consenso del lavoratore interessato.

L'articolo 2103 del Codice civile è abrogato ».

6-*septies*. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Albani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L B A N I . Signor Presidente, la formulazione dell'articolo 6-*septies* così come ci perviene dalla Commissione fa riferimento soltanto alle mansioni cui il lavoratore deve essere adibito, che devono essere quelle per le quali è stato assunto o che sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche. La formulazione dell'articolo in sè, a mio parere, non è corretta perchè intanto c'è una confusione tra mansioni e qualifiche che deve essere chiarita. Le mansioni sono il mestiere, le attività pratiche cui sono adibiti i lavoratori all'interno dell'impresa. A queste mansioni corrispondono le relative qualifiche, legate alle quali ci sono le retribuzioni. Quando nei contratti collettivi di lavoro si tratta questa materia e si fa riferimento all'articolo 2103 del codice civile che la regola, si fa, infatti, una declaratoria per quanto riguarda la qualifica: sono appartenenti a una determinata qualifica i lavoratori che svolgono determinate mansioni, con determinate responsabilità, eccetera. Poi si passa alle esemplificazioni per indicare quali mansioni specifiche devono essere catalogate sotto quella qualifica.

Ora proprio per questa ragione, perchè non si tratta soltanto di stabilire che il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto o a quello che consegue durante la sua attività lavorativa, ma anche e soprattutto alle corrispondenti qualifiche con le relative retribuzioni, ho formulato l'articolo sostitutivo. Vedo che poi altri colleghi, riprendendo l'articolo 2103, hanno formulato altri tipi di articoli. L'articolo sostitutivo che propongo stabilisce in sostanza che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e a quelle che successivamente realizza durante l'attività lavorativa con il riconoscimento delle relative qualifiche e del corrispondente trattamento economico. In questo modo il primo comma dell'articolo proposto ha una sua completezza. L'articolo prosegue poi indicando che quando, per esigenze tecniche, organizzative e produttive, il lavoratore viene adibito a mansioni superiori gli deve essere riconosciuta la retribuzione superiore. Quindi, al terzo comma, quando l'assegnazione a mansioni superiori dura per sei mesi o avviene a più riprese nel termine di sei mesi, non solo deve essergli riconosciuta la retribuzione, ma scatta anche l'assegnazione della qualifica superiore. Questo per evitare forme di sfruttamento oltre quello normale che è presente nelle imprese: cioè lavoratori che vengono adibiti a mansioni superiori e però non hanno nè la retribuzione, nè la qualifica pur recando apporti e dando rendimenti maggiori. Infine gli ultimi commi dicono che in nessun caso mutamenti di qualifiche o di mansioni, spostamenti all'interno dell'impresa, trasferimenti in altre unità produttive, anche se per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (che è il disposto dell'articolo 2103), non possono essere disposte senza il preventivo consenso del lavoratore interessato. Ed è evidente che accogliendo qui, con maggiori specificazioni, la materia che è raccolta nell'articolo 2103 del codice civile e che ha trovato sviluppi nella contrattazione collettiva propongo, se viene approvato l'articolo, la soppressione dell'articolo del codice.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento. D'altra parte in Commissione è stato ampiamente discusso il testo del disegno di legge che ha riscosso una larghissima approvazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Pronunciandomi congiuntamente sull'emendamento presentato dal senatore Albani e sugli emendamenti nn. 6-*septies*. 6 e 6-*septies*. 4, presentati rispettivamente dal senatore Bisantis e dal senatore Tomassini e da altri senatori, debbo dichiarare che il Governo è contrario all'emendamento Albani e favorevole all'emendamento Bisantis e all'emendamento Tomassini, il quale ultimo è

un completamento dell'emendamento presentato dal senatore Bisantis.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che all'articolo 6-*septies* sono stati proposti, oltre l'emendamento 6-*septies*. 1, già illustrato dal senatore Albani, altri cinque emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente: " Il prestatore di lavoro non può essere adibito se non in via eccezionale e temporanea, e per imprescindibili esigenze dell'attività dell'azienda, e comunque senza diminuzione della retribuzione, a mansioni inferiori a quelle per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito di unità aziendale se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive " ».

6-*septies*. 6 BISANTIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il lavoratore può essere trasferito a stabilimento, a reparto, a settore diversi soltanto per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In caso di urgente ed imprescindibile esigenza dell'attività dell'azienda il lavoratore può essere adibito a mansione diversa da quella convenuta all'atto dell'assunzione, con diritto al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta, se a lui più vantaggioso ».

6-*septies*. 2 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Ogni patto in contrario è nullo ».

6-*septies*. 4 TOMASSINI, TROPEANO, BONATTI, MAGNO, NALDINI

Al secondo periodo, sostituire la parola: « Egli », *con le altre*: « Il lavoratore ».

6-*septies*. 5 TOMASSINI, TROPEANO, BONATTI, MAGNO, NALDINI

Sostituire le parole: « , a reparto o a settore diversi », *con l'altra*: « diverso ».

6-*septies*. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, vorrei dire qualcosa per evitare di fare confusione. Il Ministro ha espresso il suo parere su tre emendamenti: quello presentato dal senatore Albani, quello da me presentato e quello del senatore Tomassini e di altri senatori.

Per quanto concerne il nostro emendamento, noi abbiamo chiesto la sostituzione dell'articolo n. 2103 del codice civile e la sostituzione dell'articolo del disegno di legge. L'emendamento prevede la possibilità di esperire il diritto di variazione soltanto in via eccezionale e temporanea e per « imprescindibili esigenze dell'attività dell'azienda »; prevede inoltre l'impossibilità di ridurre comunque la retribuzione, anche se il dipendente è, eccezionalmente e temporaneamente, destinato a mansioni inferiori. Nel caso in cui è assegnato a mansioni superiori, il prestatore d'opera ha diritto alla retribuzione corrispondente all'attività svolta e per ultimo abbiamo fissato che, dopo un certo periodo di tempo di permanenza nell'esercizio di queste mansioni, il lavoratore acquista il diritto alla qualifica superiore.

Per quanto attiene poi al trasferimento da reparto a reparto, da settore a settore, abbiamo preferito la formula trasferimento

« di unità aziendale se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ».

Riteniamo che quest'emendamento, che è stato accolto dalla Commissione e dal Governo, possa essere senz'altro approvato dal Senato perchè in sostanza viene a introdurre norme più precise, aggiornate e rispondenti alle finalità che la legge si prefigge.

Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori, lo riteniamo superfluo e, almeno per quanto mi riguarda, voterò contro.

Z U C C A L A ' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A '. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari all'emendamento Bisantis nel suo complesso, ad eccezione della prima parte introduttiva che suona: « L'articolo n. 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente ». Per il resto noi intendiamo mantenere il testo della Commissione e illustrerò brevemente le ragioni che ci inducono al voto contrario.

Noi abbiamo stabilito in Commissione, a larga maggioranza, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, che gli sono state attribuite, in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro. Non è questa una novità perchè tutta la giurisprudenza della Cassazione è orientata costantemente ad affermare che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, in relazione alle più alte qualifiche conseguite e che deve essere retribuito in relazione alle mansioni di fatto svolte e non a quelle semplicemente indicate nei libretti di lavoro o in altri documenti.

La limitazione del collega Bisantis, anche se introdotta per via eccezionale e temporanea, di poter adibire il lavoratore a delle mansioni diverse da quelle più alte conseguite, è fortemente limitativa e pericolosa. Infatti, se noi introduciamo nell'azienda un simile tipo di discrimnazione, chè si tratta di vera e propria discriminazione, veramente non ne usciamo più, perchè in ogni momento in cui il lavoratore viene adibito a mansioni diverse da quelle a cui è giunto attraverso le sue alte qualifiche, nasce una causa, non avendo il lavoratore altro mezzo per ribellarsi se non quello di dire: mi rifiuto di assumere queste qualifiche perchè sono inferiori a quelle più alte che io ho conseguito. E a questo punto il datore di lavoro che cosa fa? Lo punisce, può addirittura licenziarlo e quindi sorge una controversia. Così si determinerebbe una enorme casistica di ordine giudiziario. La norma formulata in Commissione è per forza di cose rigida perchè non ha senso prevedere un tipo di regolamentazione ed aggiungere nel contempo possibilità di eccezioni discrezionali che alterano tutto il contesto della nuova posizione che si vuole far assumere al lavoratore in fabbrica.

L'ultima parte che stabilisce che il lavoratore non può essere trasferito a stabilimento, a reparto o a settore diverso tocca la questione dei famosi reparti-confine. A questo proposito non vi può essere assolutamente alcuna eccezione al divieto. La limitazione che abbiamo accettato in Commissione e che risponde ad esigenze reali deve essere soltanto quella inerente a ragioni organizzative, tecniche o produttive che siano comprovate. Questa è la sola limitazione che mi pare realisticamente accettabile: ogni altra limitazione potrebbe dare la stura alle vecchie discriminazioni ed allora veramente non avremmo innovato alcunchè in questo istituto.

Per queste ragioni noi chiediamo la votazione per divisione dell'emendamento presentato dal senatore Bisantis e dichiariamo di essere favorevoli soltanto alla prima parte riguardante la innovazione all'articolo 2103 del codice civile. Al resto dell'emendamento siamo contrari.

B I S A N T I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S A N T I S . Chiedo di accantonare per il momento l'esame dell'articolo 6-*septies* e dei relativi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su tale richiesta.

MANCINI. La Commissione è favorevole all'accantonamento che ci dà la possibilità di rivedere la formulazione del testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Bisantis s'intende accolta. Viene pertanto accantonato l'esame dell'articolo 6-*septies* e dei relativi emendamenti.

Da parte dei senatori Bisantis e Torelli è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GERMANO', *segretario*:

Dopo l'articolo 6-septies, come primo articolo del Titolo II, inserire il seguente:

Art. . . .

« I lavoratori, gli imprenditori, e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti a rispettare la legalità nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla Costituzione e dalla presente legge ».

6-*septies*. 0. 3

TORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo, che dovrebbe essere posto in testa al titolo II, sarebbe stato ritirato dal presentatore qualora l'articolo 1 fosse stato approvato nel testo che noi avevamo presentato in via principale. Abbiamo ritirato noi stessi quel testo riconoscendone l'insufficienza agli effetti pratici e la possibilità di certe conseguenze negative. Però intendiamo insistere su questo emendamento in quanto ci sembra che come un'affermazione di principio è stata posta a cappello dei diritti individuali dei lavoratori così un'altra affermazione di principio dovrebbe essere premessa ai capitoli che trattano dell'attività sindacale.

Il testo non contiene nulla di straordinario perchè in fondo è la ripetizione di un articolo di una convenzione internazionale dell'OIL. Mi si potrebbe obiettare che, appunto perchè è una ripetizione, è inutile, in considerazione anche del fatto che la convenzione dell'OIL è stata recepita dalla legislazione italiana. Ma io potrei rispondere che di cose inutili questa legge ne contiene in abbondanza: contiene molti richiami che potrebbero anche essere sottintesi.

E torno a ripetere che come un'affermazione di principio è stata posta a cappello dei diritti individuali, un'altra affermazione di principio deve essere posta a cappello di questi due titoli che trattano della libertà e dell'attività dei sindacati.

Ai sindacati in sostanza che cosa si chiede con questo articolo? Una cosa sola: che i lavoratori, gli imprenditori e le loro rispettive organizzazioni rispettino la legalità nell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla presente legge: il principio della legalità che è il primo, basilare dovere di ciascun cittadino e di ciascuna organizzazione che agisce nell'ambito democratico del nostro Paese.

Quindi se scartassimo, come deve essere scartato, il concetto di superfluità e, pure attingendolo da altre fonti, ponessimo questo come principio iniziale da cui deve poi discendere tutta l'attività sindacale, ritengo che noi faremmo opera saggia e molto intelligente.

Insisto pertanto in questa affermazione di principio che deve essere posta prima dei due nuovi titoli che verranno poi in discussione.

ZUCCALA'. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCALA'. Signor Presidente siamo contrari all'emendamento presentato dai colleghi Bisantis e Torelli, e vorremmo pregarli di ritirarlo. Siamo contrari per una ragione di tecnica giuridica (questa volta faccio anch'io una questione più tecnica che politica): perchè non si può dire che si deve rispettare la legalità nell'esercizio dei diritti. Io vorrei sapere come, esercitando un diritto, si possa non rispettare la lega-

lità! L'esercizio di un diritto è appunto il rispetto della legalità. Sarebbe assurdo che esercitando un mio diritto io mi ponessi in situazione di illegalità.

C'è una contraddizione talmente palese in termini per cui non credo che il legislatore possa stabilirla in una legge.

Voglio poi prospettare una questione più di fondo, che è di natura politica: cioè non possiamo porre come cappello ad un titolo che non dico disciplina ma concede certi diritti alle organizzazioni sindacali il dovere di rispettare da parte delle stesse la legalità; come se fosse vera l'affermazione al contrario: quella, cioè, di presupporre che i sindacati, prima o dopo la legge, esercitando i loro diritti, possano assumere una posizione anticostituzionale o comunque una posizione illegittima; il che noi tutti neghiamo in radice perchè affermiamo che i sindacati esercitano ed hanno sempre esercitato i loro diritti nell'ambito, nel rispetto della Costituzione.

Sono sicuro che i colleghi Bisantis e Torelli, per il lavoro comune che abbiamo svolto in Commissione con collaborazione affettuosa, riconosceranno la validità di queste modeste ragioni che ritengo convincenti, e quindi li invito a ritirare il loro emendamento.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, semmai « La Gazzetta dello Sport » dovesse fare la recensione di quello che avviene in quest'Aula, direbbe che il senatore Torelli è magnifico per resistenza e continuità; continuità nel riproporre a ogni pie' sospinto emendamenti che stanno a rilevare soltanto la preoccupazione incomprensibile che si apra una porta alla democrazia nelle fabbriche. È chiaro che il suo emendamento è assolutamente inutile e richiama princìpi metagiuridici senza significato; non si comprende poi come ci si possa accanire nel volere, ogni volta che si apre una discussione su qualche cosa, riproporre le medesime questioni.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è contraria. Questo principio è già stato affermato nell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario anche per ragioni, direi, di formulazione estetica, per quello che significa, all'inizio di questo titolo sulla libertà sindacale, un articolo come quello che è proposto.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, insiste sull'emendamento?

T O R E L L I . Le dichiarazioni del relatore non mi hanno affatto convinto, perchè il richiamo all'articolo 1 non può essere fatto in quanto mentre quello ha come soggetti i lavoratori, l'articolo ora al nostro esame ha come soggetti i lavoratori e i sindacati. Si tratta quindi di due cose nettamente diverse.

Se poi si vuole sostenere che il principio di legalità è compreso nella Costituzione, in questo sono perfettamente d'accordo. D'altra parte fin dall'inizio avevo dichiarato che il mio emendamento era una ripetizione. Comunque sostenevo e sostengo l'utilità di questo articolo per riaffermare la necessità

che anche i sindacati rispettino, come qualunque altra organizzazione esistente in Italia, il concetto di legalità.

L'onorevole Ministro lo ritiene superfluo? Io dichiaro che esclusivamente per deferenza verso il Ministro ritiro l'emendamento; ma sia ben chiaro che questo è un atto di deferenza personale al Ministro, perchè sono convinto, ripeto, della necessità di questo articolo che sancisce un principio.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Di Prisco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 6-septies, come primo articolo del Titolo II, inserire il seguente:

Art. . . .

I lavoratori possono istituire nei luoghi di lavoro organismi associativi ed organi per il loro coordinamento.

6-*septies*. 0. 2 DI PRISCO, NALDINI, TOMASSINI, FILIPPA, LI VIGNI, VENTURI LINO, MASCIALE

N A L D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Questo emendamento, signor Ministro, si collega in un certo senso all'emendamento che presentammo e che l'Assemblea ha accolto all'articolo 6-*ter*, quando abbiamo chiesto ed ottenuto di togliere la parola « le ». Il Senato ha affermato che « i lavoratori mediante le loro rappresentanze hanno diritto » eccetera: mi pare che conseguentemente i lavoratori debbano poter istituire nei luoghi di lavoro organismi associativi ed organi per il loro coordinamento che non siano unicamente quelli di carattere sindacale.

Mi permetto quindi di confidare che il Ministro e la Commissione, in relazione alla approvazione del precedente emendamento, vogliano esprimersi a favore anche di quello che ho illustrato a nome dei compagni del PSIUP.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La questione è già stata discussa in Commissione e la tesi allora sostenuta dal senatore Di Prisco fu respinta dalla maggioranza della Commissione stessa. Il relatore esprime quindi parere contrario.

N A L D I N I . Ma ci vuole anche un po' di coerenza! Avete accettato un emendamento, e precisamente l'emendamento 6-*ter*. 1, che in pratica apre le porte a questo principio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'emendamento presentato dai senatori Di Prisco, Naldini ed altri tende a dare una soluzione diversa da quella cui si è pervenuti in Commissione nel confronto tra le posizioni di partito, rispetto al tipo di rappresentanze all'interno dell'azienda che con questa legge vengono completamente riconosciute. Queste rappresentanze riconosciute all'interno dell'azienda sono, secondo il parere della maggioranza, le rappresentanze sindacali.

Vorrei dire a chi dà una certa interpretazione dell'emendamento 6-*ter*. 1 che quando abbiamo accettato, al posto della dizione « le rappresentanze dei lavoratori », l'altra « rappresentanze dei lavoratori » intendevamo puramente e semplicemente riconoscere un dato di fatto per cui non vi è un tipo di rappresentanza fissa per quanto riguarda la tutela anti-infortunistica e di vigialnza delle malattie; ma certamente non abbiamo inteso per questa via riconoscere la libertà di riunire, all'interno dell'azienda, il Club alpino italiano, l'Associazione dei tranvieri, o che so io. Rimane quindi ben chiaro che il parere contrario del Governo a questo emen-

damento si collega a tutta l'impostazione della legge. Questo emendamento ha senza dubbio un'importanza fondamentale e per questo motivo il Governo chiede che venga respinto.

P R E S I D E N T E . Senatore Naldini, insiste sulla votazione dell'emendamento?

N A L D I N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 6-*septies*. 0. 2 presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Albani è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 6-septies, come primo articolo del Titolo II, inserire il seguente:

Art. . . .

(*Diritto di associazione e di attività sindacale*).

« Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ».

Conseguentemente, sopprimere il primo comma dell'articolo 7.

6-*septies*. 0. 1

P R E S I D E N T E. Il senatore Albani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L B A N I . La mia non è una proposta innovativa, per cui credo che possa essere facilmente accolta. Ha però una sua rilevanza e un preciso significato. Con l'articolo 7 si apre il secondo titolo della legge dedicato alla libertà sindacale. L'articolo 7 previsto nella formulazione governativa ha il titolo: « Atti discriminatori », poi, in Commissione, si è inserito un comma di estrema importanza che recita: « Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ». Un'affermazione che, per me, vale da sola tutta la legge che si sta approvando. Ora, a me pare che lasciare questa affermazione sotto il titolo « Atti discriminatori » non sia corretto. La mia proposta tende quindi a stralciare il primo comma introdotto dalla Commissione, relativo al diritto di associazione e di attività sindacale nelle imprese, per farne un articolo a sè che preceda immediatamente quello relativo agli atti discriminatori, con il nuovo titolo che propongo: « Diritto di associazione e di attività sindacale ». Dopo di che si proseguirebbe con quanto proposto dal Governo e dalla Commissione per gli atti discriminatori. In questo modo, facendone un articolo a parte, di apertura del II titolo della legge in esame, con questa nuova titolazione, la norma assume un rilievo e un significato determinante che per me è il più importante di questa legge: l'affermazione cioè del diritto per tutti i lavoratori, derivato direttamente dalla libertà di organizzazione sindacale già prevista nel preambolo dall'articolo 39 della Costituzione, non solo di costituire sindacati, associazioni o rappresentanze sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, ma di svolgere la conseguente attività sindacale nelle imprese a livello aziendale.

È troppo importante e decisivo tutto questo, in questo momento particolare, per lasciarlo confuso nel testo dell'articolo relativo alle discriminazioni. È giusto invece farne un articolo specifico e a parte.

P R E S I D E N T E . Nella sostanza la proposta del senatore Albani tende a fare un articolo a sè del primo comma dell'articolo 7 con un titolo. Quindi l'eventuale approvazione dell'emendamento n. 6-*septies*. 0. 1 non comporta l'approvazione del primo comma dell'articolo 7 del testo proposto dalla Commissione, ma soltanto la separazione e l'autonoma intitolazione di detto comma proposte dal senatore Albani.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è favorevole.

D O N A T - C A T T I N , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 6-*septies*. 0. 1 presentato dal senatore Albani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

TITOLO II

DELLA LIBERTA' SINDACALE

Art. 7.

(*Atti discriminatori*)

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« I lavoratori hanno diritto di svolgere attività sindacale e di costituire associazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione ».

7. 3 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O B B A . Il primo comma dell'articolo 7 introdotto dalla Commissione non era previsto nella formulazione governativa. Esso dà a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro. L'emendamento liberale, pur non sopprimendo tale diritto, lo inquadra nel rispetto dei diritti e delle norme garantite dalla Costituzione, ciò affinchè il diritto di libertà non possa sconfinare in un eccesso tale da compromettere la normale vita aziendale, senza peraltro essere di alcuna utilità sul piano sindacale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* Il relatore è contrario, perchè anche qui si tende ad inserire un principio già affermato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 7. 3 presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 7 che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento n. 6-*septies*. 0. 1, formerà un articolo autonomo con proprio titolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente: « L'esercizio del diritto sindacale è riconosciuto in tutte le imprese nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione della Repubblica, in particolare della libertà individuale di lavoro ».

7. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Nella recente legislazione francese del dicembre del 1968, una normativa sull'esercizio dei diritti sindacali nelle imprese è preceduta da una dichiarazione di questo tenore: « L'esercizio del diritto sindacale è riconosciuto in tutte le imprese nel rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione della Repubblica, in particolare della libertà individuale di lavoro ». Ci sembra che l'accoglimento della predetta dizione conferisca maggiore senso e legittimazione alle disposizioni dell'articolo 7, configurando il nesso tra il concetto di diritto e il concetto di dovere. Chiediamo pertanto che sia approvato questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Può valere per questo emendamento quello che ho affermato per l'emendamento Robba. Quindi il parere della Commissione è contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, anche perchè questo emendamento è pleonastico rispetto all'articolo 1 che già sancisce l'esercizio dei diritti nel rispetto dei princìpi costituzionali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 7. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo identico al successivo emendamento presentato dal senatore Robba e da altri senatori. Si dia lettura dei due emendamenti.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al secondo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « della sua partecipazione ad uno sciopero », *con le altre*: « a causa dell'esercizio del diritto di sciopero ».

7. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FILETTI, FRANZA, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, PICARDO, TURCHI, TANUCCI NANNINI

Al secondo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « della sua partecipazione ad uno sciopero », *con le altre*: « a causa dell'esercizio del diritto di sciopero ».

7. 4 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Ci sembra di dover rilevare che devono essere evitate eventuali difficoltà che possono nascere da terminologie o riferimenti che possono portare ad interpretazioni dubbie. Pertanto, anzichè aderire alla formulazione « della sua partecipazione ad uno sciopero », ci sembra opportuno e preferibile attenerci alla dizione dell'articolo 40 della Costituzione. Si propone pertanto di sostituire la formula « della sua partecipazione ad uno sciopero » con una formula che ci sembra tecnicamente più esatta, vale a dire: « a causa dell'esercizio del diritto di sciopero ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Robba ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

R O B B A . Anche noi proponiamo di sostituire le parole « della sua partecipazione ad uno sciopero » con le altre « a causa dell'esercizio del diritto di sciopero ». Si tratta di un emendamento formale, tale da dare alla portata del diritto del lavoratore una maggiore ampiezza e generalità.

L'attuale dizione del testo della Commissione dice infatti che è nullo ogni patto diretto a recare pregiudizio al lavoratore a causa della sua partecipazione ad uno sciopero. L'emendamento proposto da noi liberali, anzichè fare riferimento alla partecipazione ad uno sciopero, fa — a nostro avviso più giustamente — riferimento all'esercizio del diritto di sciopero. Si lega così il diritto alla non discriminazione: non ad un particolare tipo di sciopero, ma al diritto di sciopero in generale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al testo proposto dalla Commissione, in quanto qui si fa riferimento non tanto al diritto in astratto quanto all'esercizio del diritto, quindi ad un fatto specifico di ordine sociale che è lo sciopero come realtà in atto.

Per queste ragioni, pur comprendendo i motivi esposti, siamo favorevoli al testo della Commissione, quindi contrari ai due emendamenti in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 7. 2, di contenuto identico all'emendamento n. 7. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Vignolo e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

« La retribuzione non può essere decurtata, in caso di sciopero, in misura superiore all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

Le assenze per sciopero non possono essere considerate ingiustificate ad alcun effetto ».

7. 5 VIGNOLO, TOMASSINI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BRAMBILLA, ANTONICELLI, FILIPPA, BERTONE, BENEDETTI, BONATTI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Vignolo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V I G N O L O . Noi proponiamo questo emendamento perchè riteniamo che nell'anno in cui il Presidente della Repubblica, nel celebrare il ventennale della Costituzione, ne

richiama il rispetto in ogni sua parte, nell'anno in cui variamo lo statuto dei diritti dei lavoratori ed esaltiamo il diritto di sciopero come garanzia di libertà, di civiltà e di avanzata sociale per il nostro Paese, debba essere almeno garantito in Italia che il cittadino che esercita il diritto di sciopero ed effettua mezz'ora di sciopero non abbia ad avere la trattenuta del salario o dello stipendio per mezza giornata o addirittura per tutta la giornata, come accade nelle aziende pubbliche e nelle aziende private, nelle Ferrovie dello Stato e nelle aziende dei diversi gruppi privati e a partecipazione statale. Noi riteniamo quindi che lo statuto dei diritti dei lavoratori debba garantire che, a carico del lavoratore che esercita il diritto di sciopero, sia operata una trattenuta soltanto per il periodo di effettuazione dello sciopero e quindi di mancata attività produttiva. Inoltre riteniamo che debba esserci la garanzia — e per questo il nostro emendamento all'articolo 7 — che l'assenza per l'esercizio dello sciopero sia sempre un'assenza giustificata. Se varassimo lo statuto dei diritti dei lavoratori e lasciassimo aperto l'arbitrio per il padrone, per il datore di lavoro pubblico o privato, di effettuare la trattenuta di rappresaglia o di coercizione sul lavoratore che esercita lo sciopero, effettuando, ripeto, trattenute di mezza giornata per ogni mezz'ora od ora di sciopero, se noi permettessimo ancora, con il varo e dopo il varo della legge sullo statuto dei diritti dei lavoratori, che le assenze per sciopero fossero considerate ingiustificate, noi non avremmo realizzato una legge che attua effettivamente uno degli elementi fondamentali della Costituzione nè lo spirito con il quale lo statuto dei diritti dei lavoratori è stato fatto. Gli stessi pronunciamenti, le stesse dichiarazioni del Ministro, a conclusione della discussione generale, andavano in questa direzione, cioè dell'allargamento dei diritti singoli e collettivi per i lavoratori, delle garanzie di libertà per il cittadino lavoratore nel luogo di lavoro. Questi due elementi che noi intendiamo inserire col nostro emendamento all'articolo 7 riteniamo corrispondano allo spirito dello statuto e corrispondano soprattutto a una esigenza naturale di riconoscimento di libertà, di diritti che il cittadino nella fabbrica deve poter esercitare liberamente. Quindi si chiede l'approvazione del nostro emendamento n. 7. 5.

T O M A S S I N I .Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, insisto sull'approvazione dell'emendamento, Introducendo la disposizione proposta nella legge, non facciamo altro che risolvere un problema già sorto sul piano giudiziario, relativo alla decurtazione del salario, in rapporto alle giornate o alle ore di sciopero. Ma, il problema fondamentale è un altro, e va al di là del particolare caso. Cioè se noi non stabiliamo per legge che l'esercizio del diritto di sciopero non può portare minimamente una limitazione dei diritti dei lavoratori, non faremmo altro che lasciar vigere un mezzo di indiretta coercizione. Se un operaio, esercitando il diritto di sciopero, è esposto ad una rappresaglia da parte del padrone (rappresaglia sotto il profilo economico, relativa alla decurtazione del salario e rappresaglia sotto il profilo giuridico, per cui l'assenza dal lavoro per sciopero può costituire motivo per altri provvedimenti da parte del padrone) allora è vuoto il titolo del la legge: « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro . . . », giacchè si lascerebbe sopravvivere un principio che rappresenta anche un freno all'esercizio del diritto di sciopero.

Ritengo quindi di insistere perchè venga accolto e votato l'emendamento che, introdotto nel sistema della legge, non fa altro che armonizzare la legge medesima con i princìpi fondamentali della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La questione è stata affrontata dalla Commissione. Il principio che l'emendamento afferma è giu-

sto e sacrosanto, però la Commissione accettò la proposta del Ministro di non inserire nella legge una norma del genere in quanto essa dovrebbe inserirsi nel regolamento del diritto di sciopero. Pertanto, esclusivamente sotto questo angolo visuale, sono contrario.

T O M A S S I N I . Se si tratta di un principio sacrosanto, esso non deve subire limitazioni. Se tale principio si riconosce giusto, non deve essere limitato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, certamente le motivazioni apportate in questa sede, come in sede di Commissione, avevano trovato un'eco positiva, in linea sostanziale, anche nell'intervento dell'onorevole Ministro.

A nome del Governo, quindi, noi non possiamo smentire l'importanza del problema e la validità di alcune considerazioni, ma siccome il disegno di legge tende, in ogni sua parte, a rafforzare giustamente la possibilità di sindacalizzazione dei lavoratori nell'interno della fabbrica e il diritto dei sindacati alla presenza attiva nei luoghi di lavoro, ma non tende e non vuole tendere in nessun modo a limitare, in nessuna maniera, in nessuna circostanza e per nessuna motivazione la libertà del diritto di sciopero, noi crediamo che, pur mantenendo il punto di vista del Governo espresso autorevolmente dal Ministro in Commissione, non possa essere accettato l'emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Fermariello, Bonazzola Ruhl Valeria, Maris, Abbiati Greco Casotti Dolores, Soliano, Argiroffi, Cavalli, Venanzi, Fabretti, Pirastu, Vignolo, Sema, Moranino, Benedetti, Brambilla, Bonatti, Maderchi, Carucci, Adamoli e Magno hanno richiesto che la votazione sull'emendamento aggiuntivo n. 7. 5, presentato dal senatore Vignolo e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Argiroffi,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisantis, Bisori, Bloise, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Carraro, Carucci, Castellaccio, Catellani, Cavalli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Compagnoni, Corrias Efisio, Crollalanza,

Dal Falco, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Dinaro, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Fortunati, Franza, Fusi,

Gatti Caporaso Elena, Genco, Germanò, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Illuminati, Indelli,

La Rosa, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lombardi, Lucchi,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mancini, Marcora, Maris, Martinelli, Masciale, Mazzarolli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Moranino, Murmura,

Naldini,

Orlandi, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Picardi, Picardo, Piccolo, Pieraccini, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Righetti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salati, Schiavone, Secchia, Segnana, Sema, Senese, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Tropeano,

Valori, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignola, Vignolo,

Zannier, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Angelini, Arnone, Bardi, Berthet, Bettiol, Biaggi, Boano, Cavezzali, Cerami, Chiariello, Cifarelli, Corrias Alfredo, Cuzari, Dindo, Falcucci Franca, Formica, Lombari, Montini, Morlino, Pelizzo, Perrino, Ricci, Rosa, Sammartino, Santero, Signorello, Tansini, Tessitori, Tolloy, Treu, Valsecchi Pasquale, Verrastro, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 7. 5:

Senatori votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	88
Contrari	99

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso, ricordando che il primo comma di detto articolo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6-*septies* 0. 1, costituirà articolo a se stante con propria intitolazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Art. 8.

(*Trattamenti economici collettivi discriminatori*)

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 7.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Albani è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ', *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il pretore, su domanda dei lavoratori nei confronti dei quali è stata attuata in senso sfavorevole la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accer-

tati i fatti, condanna l'imprenditore ad estendere il medesimo trattamento di maggior favore a tutti i lavoratori occupati, con la stessa decorrenza e durata ».

8. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Albani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L B A N I . Signor Presidente, l'articolo 8 fa riferimento ai trattamenti economici collettivi discriminatori. Al primo comma esso dice che è vietata la concessione di simili trattamenti: aumenti o premi antisciopero ad esempio, oltre a varie pratiche in uso in varie imprese. Dopo aver vietato con il primo comma questi trattamenti, il secondo dice che il pretore, su domanda dei lavoratori o delle associazioni sindacali, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo del trattamento economico di maggior favore illegittimamente corrisposto nel periodo massimo di un anno. La mia proposta è molto semplice e tende a scoraggiare in modo più radicale chi voglia concedere questi trattamenti economici discriminatori. Essa stabilisce infatti che il pretore condanna l'imprenditore ad estendere il medesimo trattamento di maggior favore a tutti i lavoratori occupati, con la stessa decorrenza e durata; cioè, quando con atto discriminatorio un datore di lavoro solo ad alcuni lavoratori concede un trattamento di maggior favore, la condanna che può subire è quella di estenderlo a tutti i lavoratori, con gli arretrati e con la stessa durata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 8. 1 presentato dal senatore Albani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Art. 9.

(*Sindacati di comodo*)

È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Reintegrazione nel posto di lavoro*)

La sentenza con cui il giudice, accertata la violazione del divieto di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne accerta la nullità nei casi previsti dall'articolo 4 della legge predetta, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro sino alla data della reintegrazione.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al successivo articolo 11, su istanza del lavoratore o del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti

o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al Pretore medesimo che l'ha pronunciata ovvero al collegio, qualora sia stata pronunciata dal giudice istruttore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di riassumere il lavoratore.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del Codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando la domanda è sufficientemente provata, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei dirigenti e rappresentanti di cui all'articolo 14, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero alla ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

10. 8

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha ritenuto di dover presentare un emendamento sostitutivo dell'importantissimo articolo 10, dopo aver riconsiderato, sulla scorta anche di indicazioni già emerse in Commissione e di ulteriori consultazioni, alcune esigenze che ci sembravano essenziali allo scopo di garantire ulteriormente i diritti dei lavoratori nell'eventualità del licenziamento. E ciò, secondo il primo comma dell'articolo 10 che rimane sostanzialmente identico a quello della Commissione anche in riferimento alle modifiche che essa apporta

alla legge n. 604. In sostanza l'emendamento, a parte alcune altre correzioni formali che il Governo introduce al predisposto testo della Commissione, riguarda, in particolare la misura del risarcimento del danno subìto dal lavoratore dal momento in cui avviene il licenziamento fino al momento in cui il lavoratore per sentenza deve essere reintegrato nel posto di lavoro. Questo periodo è fissato nella misura di 5 mesi. Un secondo aspetto dell'emendamento, riguarda il versamento al fondo pensioni dell'ammenda che il giudice può comminare per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare alla sentenza. Questi sono i due aspetti essenziali del nuovo testo proposto dal Governo, che tiene ferme le motivazioni che hanno indotto alla modifica della legge n. 604, Commissione e Governo consenzienti, e che tiene fermo lo spirito dell'emendamento proposto dalla Commissione stessa. Il Governo pertanto si raccomanda agli onorevoli senatori perchè vogliano approvare questo nuovo testo che senza dubbio è migliorativo, nell'interesse degli stessi lavoratori, del testo della Commissione.

Signor Presidente, vorrei altresì sottolineare che evidentemente vi è un errore di trascrizione perchè al primo comma, ultimo rigo, bisogna leggere: ordina al datore di lavoro di « reintegrare » il lavoratore non già di « riassumere » il lavoratore.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . Signor Presidente, credo che vi siano delle perplessità in ordine ad alcuni aspetti tecnici della formulazione dell'articolo 10. Quindi chiedo che lo stesso articolo 10 sia accantonato.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Mancini è accolta. Pertanto l'articolo 10 e i relativi emendamenti restano accantonati.

Da parte del senatore Magno e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. . . .

« A modifica dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, le disposizioni contenute nella legge medesima si applicano per il settore agricolo nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 5 dipendenti e per gli altri settori nei confronti dei datori di lavoro aventi più di 10 dipendenti ».

10. 0. 1 MAGNO, DI PRISCO, ALBANI, FERMARIELLO, BONATTI, MASCIALE, PALAZZESCHI, NALDINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Magno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A G N O . Signor Presidente, chiedo che questo emendamento sia discusso in sede di esame dell'articolo 24.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Passiamo allora all'articolo 11. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

TITOLO III.

DELL'ATTIVITA' SINDACALE

Art. 11.

(*Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali*)

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite, secondo le procedure interne delle associazioni sindacali, nell'ambito di ogni unità produttiva, ad iniziativa dei lavoratori iscritti:

a) alle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) alle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive ciascuna rappresentanza sindacale può istituire propri organi di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bisantis è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle rappresentanze sindacali costituite, secondo le norme interne delle associazioni sindacali, in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

11. 3

P R E S I D E N T E . Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Signor Presidente, si tratta di un emendamento che in sostanza riproduce l'articolo 11 della Commissione eliminando però qualche espressione che potrebbe dar luogo a motivi di illegittimità costituzionale. Difatti il primo comma dell'articolo 11 parla di iniziativa dei lavoratori « iscritti »; quindi limita la possibilità di istituire le rappresentanze sindacali soltanto ai lavoratori che sono iscritti. Per ragioni di parità, invece, questo diritto deve essere riservato a tutti i lavoratori. Ora, la dizione di questo emendamento elimina ogni dubbio ed ogni discussione in ordine alle regole ed alle procedure (ed è detto anche al primo comma dell'articolo 11 approvato dalla Commissione) nonchè in ordine alle norme interne approvate dalle associazioni sindacali. Per il resto la lettera *a*) e la lettera *b*) rimangono identiche. Quindi proporrei l'approvazione di questo emendamento sostitutivo che in sostanza elimina solo la dizione « iscritti » che sarebbe limitativa e contro i princìpi della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Fermariello e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Possono altresì essere costituite rappresentanze sindacali aziendali ad iniziativa di lavoratori che abbiano presentato liste alle elezioni della commissione interna ed abbiano riportato almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni medesime ».

11. 2 FERMARIELLO, MAMMUCARI, PALAZZESCHI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, BONATTI, BRAMBILLA, MAGNO

P R E S I D E N T E. Il senatore Fermariello ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F E R M A R I E L L O . In rapporto a quanto ha detto un momento fa il senatore Bisantis illustrando il suo emendamento, ricordo, anche collegandomi all'emendamento presentato sull'argomento dal nostro Gruppo, che nel testo della Commissione è stabilito che rappresentanze sindacali possono essere costituite, nell'ambito dei luoghi di lavoro, a condizione che i lavoratori che le costituiscono siano iscritti alle grandi confederazioni o a sindacati che stipulano contratti nazionali o provinciali.

Abbiamo già avuto modo di dire, in Commissione ed in Aula, che siamo contrari a

questa limitazione del diritto di costituire sezioni sindacali aziendali proprio perchè vogliamo evitare una cristallizzazione della situazione sindacale italiana per impedire che venga bloccata ogni dinamica sindacale. Con quanto detto nel testo che discutiamo, se in una data azienda tutti i lavoratori uniti pensano ad esempio di creare loro strutture rappresentative aziendali per contrattare, in difesa dei propri interessi, con la controparte, questo è loro impedito perchè quei lavoratori, anche se uniti, non sono, nella fattispecie, aderenti a grandi confederazioni o ad organizzazioni firmatarie di contratti nazionali o provinciali.

Ora vi domando: che interesse abbiamo noi a stabilire in modo così rigido e perentorio un limite nella legge al diritto dei lavoratori di costituire sezioni sindacali azendali? Che interesse hanno i sindacati a porre in essere questa limitazione, dato che esse sono in grado, per forza e per chiarezza di indirizzi, di misurarsi con tutte le realtà aziendali che dovessero maturare nel nostro Paese, salvo appunto — come dicevo — che non si voglia costringere in gabbie anguste la libera vita sindacale dei lavoratori, come appunto appare (me lo consenta il senatore Bisantis) dall'emendamento n. 11. 3?

Tale emendamento infatti è ancora più restrittivo del testo ed io lo trovo grave non soltanto in via generale, in base alle motivazioni che ho poco fa fornito, ma in rapporto anche agli approdi raggiunti dalla Commissione. Infatti l'emendamento Bisantis riduce ancor più i limiti perentori fissati dalla Commissione in ordine a questo argomento giacchè afferma che « Le disposizioni del presente Titolo » — cioè del Titolo III — « si applicano alle rappresentanze sindacali costituite, secondo le norme interne delle associazioni sindacali, in ogni unità produttiva, . . . ». Per cui ad esempio l'articolo 18 del disegno di legge che consente ai lavoratori la riscossione di contributi, l'attività di proselitismo e così via, in base all'emendamento Bisantis, finisce per essere annullato.

Pertanto, non solo noi siamo nettamente contrari alla proposta avanzata, ma invitiamo gli altri colleghi a meditare seriamente sulle decisioni che stanno per adottare.

Z U C C A L A '. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A '. Signor Presidente, molto brevemente vorrei illustrare le ragioni per cui siamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Bisantis. Alle argomentazioni portate dal collega Fermariello se ne aggiunge qualche altra. Infatti limitare, come fa il primo alinea dell'articolo 11, l'applicazione delle « disposizioni del presente titolo », cioè assemblee, *referendum,* permessi retribuiti eccetera, soltanto alle rappresentanze sindacali costituite secondo le norme interne della stessa associazione sindacale significa escludere che tutti questi diritti, quindi, ad esempio l'assemblea di fabbrica, possano applicarsi, per argomentazione *a contrario,* lì dove non esiste rappresentanza sindacale aziendale. Il caso tipico potrebbe essere quello dei lavoratori addetti al commercio che non costituiscono, essendo 4, 5 o 7, la rappresentanza sindacale aziendale e quindi, solo perchè non hanno costituito tale rappresentanza, non avrebbero diritto all'assemblea, ai permessi retribuiti e così via.

Quindi, in questo senso, la limitazione dell'applicazione delle norme previste da tutto il titolo (che sono norme estensive a favore di tutti i lavoratori abbiano o non costituito una rappresentanza sindacale aziendale) non è da noi accettata.

Sono sopravvenute alcune perplessità anche sul testo della Commissione. Infatti il fatto che si stabilisca che le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite ad iniziativa dei lavoratori iscritti alle tre grandi confederazioni sindacali oppure alle associazioni firmatarie di contratti provinciali ed aziendali ha qualche vizio di incostituzionalità, poichè potrebbe costituire una discriminazione nei confronti di quei lavoratori che, pur non essendo iscritti alle grandi confederazioni sindacali o alle associazioni che firmano contratti provinciali, tuttavia, essendo lavoratori, hanno egualmente diritto a costituire le rappresentanze sindacali. Quindi anche questa limitazione non può essere accettata. Riteniamo pertanto che il testo in

parola debba essere ripensato — e credo che qualche cosa in questo senso abbia elaborato il Governo — per non limitare l'applicazione delle disposizioni del titolo, cioè il diritto all'assemblea eccetera, soltanto ai casi in cui esista la rappresentanza sindacale aziendale; per far sì che tutti i lavoratori, anche non iscritti ai sindacati, possano utilizzare il diritto di assemblea e tutti gli altri benefici previsti dallo stesso titolo.

In questo senso siamo contrari all'emendamento Bisantis ed alla formulazione del testo della Commissione che deve essere rimeditata.

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte dell'emendamento n. 11. 3 del senatore Bisantis con il seguente periodo: « Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: ».

Senatore Bisantis, accetta l'emendamento proposto dal Governo al suo emendamento?

B I S A N T I S . Lo accetto.

A L B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A L B A N I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo far notare che proprio a partire da questo articolo si inseriscono delle limitazioni che sono in aperto contrasto con un precedente articolo di questa stessa legge che abbiamo già approvato. Infatti, con l'articolo 7, che non a caso ho proposto nella sistemazione approvata, abbiamo stabilito che tutti i lavoratori hanno diritto di costituire all'interno delle aziende associazioni sindacali e di svolgere attività sindacale, riferendoci quindi anche a quelle che voi chiamate le rappresentanze sindacali aziendali o le sezioni sindacali aziendali, quale che sia cioè la denominazione loro data dai lavoratori o dalle organizzazioni sindacali nazionali. Noi abbiamo approvato questo fondamentale articolo 7 che sancisce il diritto per tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali e di svolgere attività sindacale a livello aziendale. Parlare di costituzione di associazione e di attività sindacale non significa far riferimento a organismi e attività indefinite. Fare attività sindacale significa, dopo la costituzione delle associazioni ad opera dei lavoratori, direttamente, con assemblee e con elezioni delle rappresentanze, contrattare, fare proselitismo e propaganda sindacale, raccogliere contributi, indire scioperi eccetera. Con l'articolo 7 noi abbiamo affermato che a tutti i lavoratori è garantito il diritto di associarsi per svolgere queste attività sindacali e quindi anche di contrattare non più solo fuori, ma dentro l'impresa. Ora, con la formulazione « rappresentanze sindacali aziendali » che usate nell'articolo 11 e in quasi tutti gli articoli successivi e che, ripeto, ha lo stesso significato delle già indicate associazioni sindacali all'interno dei posti di lavoro, si afferma che queste possono essere costituite, ma con le restrizioni, le discriminazioni o con i riferimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo. È un diritto per tutti, e voi lo limitate invece ad alcuni.

Quando in Commissione fu proposto questo articolo ho subito sollevato insieme al compagno Di Prisco — che li ha fatti presente anche nel suo intervento in discussione generale — seri dubbi sulla stessa legittimità costituzionale di questo articolo 11: infatti l'articolo 39 della Costituzione dice che l'associazione sindacale è libera, senza possibilità quindi da parte dello Stato e delle leggi di interferire minimamente nel suo costituirsi, nel suo modo di organizzarsi, di articolarsi e di agire, ai vari livelli e nei diversi momenti. Ai sindacati — dice l'articolo 39 della Costituzione — « non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione » e solo se vogliono assumere personalità giuridica. È una delle fondamentali autonomie collettive sulle quali si fonda lo Stato democratico.

Questo principio lo abbiamo ribadito, dandogli rilevanza di diritto, con l'articolo 7 della legge già approvato affermando la libertà e il diritto per tutti i lavoratori di co-

stituire associazioni e sviluppare attività sindacali anche a livello dell'impresa, pur se, per la Costituzione, non vi era bisogno di specificarlo mentre era importante precisarlo per gli imprenditori che lo negano. Non capisco perciò, o comprendo molto bene, come si possa accettare la formulazione dell'articolo 11 che intende limitare la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e a queste soltanto attribuire l'esercizio di certe attività. Questa è una contraddizione interna della legge. E torno a ribadire i miei seri dubbi anche sulla legittimità costituzionale di una norma limitatrice della costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle attività sindacali a livello di impresa come indicato in questo articolo e in altri successivi del titolo III della legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento n. 11. 3 con la modifica proposta dal Governo.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 11. 3, sostitutivo dell'articolo 11, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Robba e di alri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« *a*) alle associazioni aderenti alle Confederazioni operanti sul piano nazionale ».

11. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso. (*Proteste del senatore Robba. Replica del Presidente*).

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento n. 11. 2 presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori.

B E R M A N I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Faccio presente che da parte dei senatori Bertoli, Brambilla, Maris, Tropeano, Vignolo, Magno, Tedesco Giglia e Abbiati Greco Casotti Dolores è stato presentato un emendamento — che, salvo diverse decisioni da prendere in sede di coordinamento, può considerarsi come un articolo aggiuntivo — così formulato:

« Nell'ambito di aziende con più unità produttive, le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento ».

Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . La Commissione e il Governo erano d'accordo su questo punto e non fu mai sollevata nessuna obiezione; anzi sia la Commissione che il Governo ritenevano che fosse necessario prevedere anche organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali. Giudichiamo pertanto superflua l'illustrazione di questo emendamento che riproduce l'ultimo comma dell'articolo 11 del testo approvato dalla Commissione, comma che è stato omesso nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 presentato dal senatore Bisantis e approvato dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M A N C I N I . La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, evidentemente qui c'era stato un equivoco nel ritenere l'emendamento Bisantis n. 11. 3 sostitutivo anche dell'ultimo comma dell'articolo 11 sul quale il Governo si era pronunciato favorevolmente anche in sede di Commissione. Riteniamo quindi di doverci pronunciare favorevolmente anche in Aula.

P R E S I D E N T E . Facendo presente che nel caso di approvazione si darà luogo al coordinamento con l'articolo precedentemente votato, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bertoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11-*bis*. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', *Segretario*:

Art. 11-*bis*.

(*Commissioni interne*)

In tutte le aziende pubbliche e private con almeno dieci dipendenti e nelle aziende commerciali e agricole con almeno cinque dipendenti i lavoratori hanno diritto di eleggere la Commissione interna e il delegato di azienda.

B E R M A N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R M A N I , *relatore.* Faccio rilevare che, come risulta anche dall'illustrazione dell'articolo contenuta nella mia relazione, nello stampato figura un errore materiale, per cui la parte conclusiva di detto articolo deve essere così formulata: « la commissione interna o il delegato di azienda ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bisantis e Torelli è stato presentato l'emendamento n. 11-*bis*. 2 tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Bisantis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* B I S A N T I S . Indipendentemente dal chiarimento del collega Bermani, noi insistiamo perchè l'articolo venga soppresso. Le commissioni interne sono per noi un istituto in declino e noi abbiamo cercato di potenziare attraverso questa legge proprio il sindacato.

Tra l'altro per queste piccole aziende la possibilità dell'elezione della commissione interna può anche turbare il buon andamento del lavoro. Perciò insistiamo perchè sia accolto l'emendamento con l'eliminazione di questo articolo 11-*bis*.

B R A M B I L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . L'opinione espressa dal senatore Bisantis sul superamento dell'istituto delle commissioni interne può essere un'opinione personale che non corrisponde certamente alle affermazioni e alle decisioni delle organizzazioni sindacali firmatarie di un accordo interconfederale che non è stato smentito da alcuno.

L'utilità o meno della presenza della commissione interna è demandata quindi all'interpretazione di un atto di accordo tra organizzazioni padronali e dei lavoratori, di un istituto che ha una sua storia nel movimento operaio italiano, che può anche presentare della lacune certamente. Se però bisogna ricercare delle lacune, bisogna farlo non tanto nell'eccessiva applicazione di quelle norme, ma nella loro insufficiente applicazione, soprattutto in estensione. Infatti sappiamo che, essendo regolamentato da un accordo interconfederale, l'istituto della commissione interna non viene recepito in tutte le aziende, perchè alcune di esse, sia piccole che medie

non associate, non si sentono in obbligo di applicarlo.

Siamo di fronte ad un istituto che presenta la caratteristica di una presenza democratica nella fabbrica la quale dovrebbe essere estesa a tutte le aziende. Questo è il motivo della regolamentazione per legge di una questione che corrisponde ad un atto gennuinamente democratico: l'elezione del delegato o della commissione interna, rappresentanza unitaria dei lavoratori.

Il senatore Bisantis non deve dimenticare che, quando qui si parla di piccole aziende, ci si riferisce ad un accordo interconfederale che regolamenta tutta la materia, ci si riferisce al delegato, non soltanto alla commissione interna, e che soltanto in relazione ad un certo numero di dipendenti si stabilisce il numero dei componenti della commissione interna stessa. È vero che con questa legge creiamo un istituto nuovo, quello della sezione sindacale che viene così tutelata. Ma siamo di fronte ad una situazione così complessa e varia nel Paese, per cui oggi buttare a mare un istituto che, come quello della commissione interna, ha una sua funzione nella vita del movimento operaio, senza per altro avere ancora messo in azione l'istituto del sindacato, significherebbe assumere un atteggiamento contrario all'interesse dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato quell'accordo. Per queste ragioni riteniamo che questo articolo debba essere approvato dal Senato, perchè, approvando la proposta soppressiva del senatore Bisantis, verremmo a compiere un atto deteriore, che respingerebbe all'indietro una conquista del mondo del lavoro senza per altro aver nemmeno sottoposto all'esame dei lavoratori questa stessa proposta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore.* Su questo emendamento mi rimetto all'Assemblea. (*Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il Governo si rende conto che il tema è di notevole importanza. Direi che alcune delle argomentazioni testè portate all'attenzione dell'Assemblea anche dal senatore Brambilla possono apparire suggestive rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere attraverso questa legge. Tuttavia il Governo si permette di far rilevare, come già ha fatto con leali intenzioni in sede di Commissione, che non si può in una legge come questa seguire (se è permesso dirlo) un duplice binario: da una parte tendere a rafforzare le possibilità, i diritti, le attività sindacali, rafforzando le strutture sindacali all'interno dell'azienda (questo è lo scopo fondamentale della legge) e dall'altra parte intervenire per risolvere con una specifica norma un problema che è stato costantemente oggetto, senatore Brambilla (lei stesso lo ha ricordato), di autonoma trattativa sindacale tra le parti, per definire invece per legge l'esigenza che la commissione interna venga appunto per legge creata.

Al Governo sembra questa una contraddizione con la linea che le grandi confederazioni sindacali hanno espresso. Ma poichè non siamo qui soltanto a rappresentare le organizzazioni sindacali, anche se abbiamo il dovere di ascoltare le istanze che esse portano avanti, dobbiamo sottolineare che anche il Parlamento, in ogni suo atto, ha voluto essere costantemente rispettoso (e anche i membri della Commissione lavoro sono stati molto rispettosi in questo senso) della non interferenza in atti o in prassi che sono già stabiliti dalla consuetudine sindacale e richiesti ripetutamente da tutte le centrali sindacali, nessuna esclusa; anche se su questo problema della validità delle commissioni interne piuttosto che delle rappresentanze sindacali qualche volta i pareri, almeno in linea teorica, si intrecciano al di là delle divisioni ideologiche e politiche dei vari Gruppi.

È per queste ragioni, onorevole Presidente della Commissione e senatore Bermani, che il parere in Commissione non fu positivo rispetto all'articolo 11-*bis* ...(*vive proteste dall'estrema sinistra*). Non sono talmente ingenuo da limitarmi a questa affermazione. Fu in verità un voto della Commissione, ov-

vio, di maggioranza altrettanto ovvia, perchè il testo che abbiamo è il testo della Commissione; ma su un piano di valutazione politica dovremmo dire che in quel momento, per cause che è inutile ricordare, il dibattito forse e anche il voto non poterono obiettivamente avvenire secondo quelle che erano le intenzioni del Governo e probabilmente anche della maggioranza politica della Commissione, così come costantemente si era formata su una linea di impostazione della legge, che il Governo ritiene di dover difendere.

Mi sono dilungato su questo argomento che è importante affinchè non appaia che la risposta negativa del Governo all'articolo 11-*bis*, e quindi la proposta di soppressione che il Governo si permette di fare all'Assemblea del medesimo articolo, siano dettate da una minore considerazione della funzione delle commissioni interne che esistono e che ci auguriamo possano esistere dovunque possibile per autonoma decisione delle parti e, quindi, per la capacità di iniziativa dei lavoratori.

Ci sembra che questa logica sia quella che ispira il disegno di legge. Per queste ragioni il Governo chiede la soppressione dell'articolo 11-*bis*. Grazie.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Io sono costretto a prendere la parola su questo argomento dato che riteniamo assai grave, dal nostro punto di vista, la proposta di sopprimere questo articolo in quanto non si tiene conto di due cose: in primo luogo che siamo di fronte ad una realtà ben precisa, cioè al fatto che la commissione interna esiste, assolve un grande compito, è un organismo unitario, rappresenta a livello di base i lavoratori e spesso bisogna lottare duramente per imporne la costituzione; in secondo luogo che qui non stiamo decidendo dei diritti del sindacato, onorevole Sotosegretario: qui stiamo decidendo di accrescere almeno taluni poteri dei lavoratori per consentire ad essi l'esercizio di taluni fondamentali diritti costituzionali. Ora, non si può fare il discorso che si vogliono inforcare due cavalli, quello della difesa del sindacato e quello della difesa della commissione interna, perchè non vi è contraddizione e perchè per quello che riguarda la difesa del sindacato noi non abbiamo da imparare niente da nessuno. Sopprimere quest'articolo significa dunque assumere una posizione estremamente grave, ed io richiamo i compagni di ogni settore della sinistra a considerare bene il voto che stanno per dare. Per quello che ci riguarda noi voteremo contro la proposta soppressiva che è stata avanzata.

N A L D I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N A L D I N I . Signor Presidente, concordo con le affermazioni del senatore Fermariello. Anche noi del Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria voteremo contro la proposta del Governo di soppressione dell'articolo 11-*bis* riguardante le commissioni interne. Mi pare sia doveroso sottolineare la gravità politica dell'orientamento espresso dal Governo. Ed io mi associo d'altra parte anche all'invito che già il senatore Fermariello ha rivolto a tutti i Gruppi della sinistra e mi rivolgo, in modo particolare, al Gruppo dei compagni del Partito socialista italiano perchè abbiano a valutare il significato politico che una decisione di questo genere acquista particolarmente in un momento di grandi lotte sindacali com'è il presente. D'altronde noi abbiamo un testo che ci è stato proposto dalla maggioranza della Commissione così come si è espressa in quella seduta. Pertanto io insisto nell'invito, particolarmente rivolto ai compagni del Partito socialista italiano, a voler unire i loro voti ai nostri perchè questo articolo rimanga nel testo proposto nel disegno di legge che è al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 11-*bis*. 2 presentato dai senato-

ri Bisantis e Torelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 11-*bis*. 2 è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

È approvato.

Da parte del senatore Robba e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In tutte le aziende pubbliche e private con almeno 30 dipendenti i lavoratori hanno diritto di eleggere la Commissione interna.

Nelle aziende pubbliche e private con meno di 30 e più di 10 dipendenti, nonchè nelle aziende commerciali ed agricole con più di 5 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di eleggere il delegato d'azienda ».

11-*bis*. 1 ROBBA, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, D'ANDREA, ARENA, PERRI, PREMOLI

PRESIDENTE. A seguito della votazione testè effettuata, tale emendamento è precluso.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 12.

(*Assemblea*)

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro. anche aziendali.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Naldini e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi nei locali dell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, anche durante l'orario di lavoro.

Essi hanno diritto di invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti esterni delle loro organizzazioni, previa comunicazione al datore di lavoro».

12. 5 NALDINI, BRAMBILLA, ANTONICELLI, BENEDETTI, TEDESCO Giglia, MAGNO, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, PALAZZESCHI

PRESIDENTE. Il senatore Naldini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

NALDINI. Onorevoli colleghi, siamo arrivati con l'articolo 12, che riguarda il diritto di assemblea, ad una delle parti qualificanti del problema dei diritti dei lavoratori all'interno della fabbrica.

Tra parentesi, se mi consente, signor Presidente, devo dichiararmi dispiaciuto del fatto che, discutendosi materia di tanta rilevan-

za, non sia presente — anche se mi rendo conto dei molteplici impegni che ha in questo momento — il Ministro del lavoro, senza con questo voler mancare di riguardo verso l'onorevole Rampa, ma unicamente in quanto si tratta, come ho già detto, di materia di grande rilevanza. Noi del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria, insieme con i compagni comunisti ed i rappresentanti del Gruppo degli indipendenti di sinistra, abbiamo sottolineato, nei numerosi interventi svolti in quest'Aula, l'importanza del diritto di assemblea. È in atto — abbiamo detto — nel Paese un grande movimento sindacale dei lavoratori che rivendicano maggiori salari, migliori condizioni di vita ma anche e soprattutto maggiore potere effettivo nella fabbrica.

Ebbene, il problema del diritto dei lavoratori a riunirsi liberamente nei luoghi di lavoro è uno dei temi posti maggiormente in risalto nella piattaforma rivendicativa dei lavoratori. Si potrà osservare che il testo proposto dalla Commissione prevede questo diritto, ma lo prevede con una serie di limitazioni e con una procedura macchinosa che limita o potrebbe limitare di fatto questo diritto dei lavoratori a tenere le loro assemblee.

Il primo comma termina con le seguenti parole: « nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive ». Ora, delle due l'una: o le contrattazioni collettive già prevedono questo diritto di assemblea, ed allora in un certo senso sarebbe superfluo inserire questa disposizione nel disegno di legge, o non tutti i contratti di lavoro prevedono questo diritto di assemblea ed allora, affermando nella legge che questo diritto si svolge nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive, possiamo di fatto arrivare alla conclusione di escludere o di tentare di escludere o di rendere possibile l'esclusione del diritto di assemblea per alcune categorie di lavoratori nel nostro Paese.

Verso la fine del secondo comma si dice che queste riunioni debbono svolgersi « con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro ». Anche qui vi è la difficoltà di stabilire qual è un argomento di carattere sindacale che riguarda problemi del lavoro e quale invece è un argomento che va oltre una interpretazione restrittiva di una formula di questo genere. Tutto questo evidentemente può dar luogo nelle aziende a contestazioni e ad effettive difficoltà per i lavoratori di esercitare questo loro diritto di assemblea. Nel mio intervento in sede di discussione generale ricordavo che esistono determinati problemi (quelli della casa, della scuola, dei trasporti, dei pendolari, delle scelte di indirizzi produttivi, del comportamento della polizia e via dicendo) che dovrebbero essere compresi nei problemi di interesse sindacale e del lavoro. Questa può anche non essere l'opinione di determinati ratori di lavoro per i quali il problema dei trasporti operai o il problema concernente gli indirizzi di politica economica, anche di carattere generale, non sono temi sindacali e del lavoro da trattare in un'assemblea. Da questo naturalmente possono nascere delle contestazioni.

Ecco le ragioni per le quali noi del Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria, i compagni del Gruppo comunista ed i senatori del Gruppo indipendenti di sinistra, abbiamo presentato un articolo sostitutivo che, a nostro avviso, chiarisce e sancisce meglio questo diritto di assemblea dei lavoratori. Si tratta di un emendamento che precisa il diritto dei lavoratori di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera anche durante l'orario di lavoro e il diritto di invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti esterni delle loro organizzazioni, previa pura comunicazione al datore di lavoro, lasciando da parte tutte quelle altre dizioni previste dal testo propostoci dalla maggioranza della Commissione che, ripeto, possono prestarsi, all'interno dell'azienda, ad interpretazioni diverse da parte dei datori di lavoro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R M A N I , *relatore*. Lo stesso illustratore dell'emendamento, sia pure definendo macchinosa la formulazione dell'articolo nel testo proposto dalla Commissio-

ne, ha riconosciuto però che l'articolo stesso risponde ai fini per cui è stato proposto. Pertanto io sono contrario all'emendamento, insistendo sul testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R A M P A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi dispiace che non sia presente l'onorevole Ministro, ma posso assicurare il senatore Naldini e gli altri presentatori che l'argomento oggetto del loro emendamento mi è presente in modo particolare perchè abbiamo avuto modo di dibatterlo in Commissione lavoro in discussioni a cui purtroppo non hanno partecipato i firmatari dell'emendamento.

In verità io capisco la logica che ha suggerito quest'emendamento, che è la logica sostenuta costantemente dal Gruppo di cui fa parte l'onorevole Naldini, ma che tuttavia non è la logica del disegno di legge. La logica del disegno di legge è un'altra ed è quella che abbiamo costantemente voluto salvaguardare, anche in quest'Aula, con le votazioni di maggioranza e, spesso, con il consenso anche di altri Gruppi.

In altri termini, onorevole Presidente, ci pare che l'articolo 12 sul diritto di assemblea così come è formulato nel testo presentato dalla Commissione (salvo l'emendamento Bisantis) non possa essere modificato con il consenso del Governo, che è pertanto contrario all'emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Naldini, Fermariello, Bonazzola Ruhl Valeria, Maris, Abbiati Greco Casotti Dolores, Soliano, Argiroffi, Cavalli, Venanzi, Fabretti, Carucci, Pirastu, Vignolo, Sema, Palazzeschi, Moranino, Benedetti, Brambilla, Bonatti e Sotgiu hanno richiesto che la votazione sull'emendamento n. 12. 5, presentato dal senatore Naldini e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Albanese, Alessandrini, Andò, Antonicelli, Arena, Argiroffi, Attaguile,

Baldo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bargellini, Bartolomei, Battista, Bellisario, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisantis, Bisori, Bloise, Bonadies, Bonatti, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Caleffi, Caroli, Carraro, Carucci, Cassiani, Castellaccio, Catellani, Cavalli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Colella, Colleoni, Coppola, Corrias Efisio,

Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, Del Nero, De Luca, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Dinaro, Di Vittorio Berti Baldina, Donati,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Fortunati, Fusi,

Gatti Caporaso Elena, Genco, Gianquinto, Giraudo, Guanti,

Illuminati, Indelli,

La Penna, La Rosa, Limoni, Li Vigni, Lombardi, Lucchi,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mannironi, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Moranino, Murmura,

Naldini,

Oliva, Orlandi,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Pauselli, Pegoraro, Pellicanò, Pennacchio, Perna,

Picardi, Piccolo, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli,

Raia, Righetti, Robba, Romano, Rossi Doria, Russo,

Salati, Schiavone, Secchia, Sema, Senese, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Stefanelli,

Tanga, Tanucci Nannini, Tedesco Giglia, Terracini, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tropeano,

Valori, Valsecchi Athos, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Vignola, Vignolo,

Zelioli Lanzini, Zonca, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Angelini, Arnone, Bardi, Berthet, Bettiol, Biaggi, Boano, Cavezzali, Cerami, Chiariello, Cifarelli, Corrias Alfredo, Cuzari, Dindo, Falcucci Franca, Formica, Lombari, Montini, Morlino, Pelizzo, Perrino, Ricci, Rosa, Sammartino, Santero, Signorello, Tansini, Tessitori, Tolloy, Treu, Valsecchi Pasquale, Verrastro, Viglianesi.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento n. 12. 5:

Senatori votanti . . .	175
Maggioranza	88
Favorevoli	74
Contrari	101

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Signor Presidente, a mio avviso il risultato della votazione sull'emendamento n. 12. 5, che era sostitutivo dell'intero articolo 12, comporta automaticamente l'approvazione del testo proposto dalla Commissione e quindi la preclusione degli altri emendamenti proposti allo stesso articolo 12. Ritengo che tale preclusione debba essere da lei dichiarata.

P R E S I D E N T E . Sono del parere che gli altri emendamenti all'articolo 12 non siano stati preclusi dal rigetto dell'emendamento n. 12. 5, che è stato messo in votazione prima degli altri soltanto perchè era quello che più di tutti si discostava dal testo della Commissione.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su una situazione che a mio parere integra l'ipotesi dell'articolo 74 del Regolamento. Ieri si è votato l'articolo 5 (visite personali di controllo) il cui penultimo comma, così come risulta approvato, dice esattamente quanto segue: « Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchè, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste con la commissione interna ».

Essendosi soppresso per l'accoglimento di un emendamento soppressivo il testo dell'articolo 11-*bis* che rendeva obbligatoria l'istituzione delle commissioni interne in quei limiti che nel testo della Commissione erano

indicati, si è praticamente ipotizzato che in tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono rappresentanze sindacali e aziendali non è possibile, attraverso una trattativa, applicare quelle norme che sono, come abbiamo già dimostrato, derogatrici di una normale disciplina nei riguardi della libertà personale. Ci sembra che, essendo già stato abbastanza grave il voto di ieri sera, si debba necessariamente ritornare sul voto sull'articolo 11-*bis* perchè la norma è monca di un suo preciso campo di applicazione; e quindi le eventuali sanzioni per l'inosservanza di quelle regole sarebbero del tutto frustrate ove non esistesse la sezione sindacali aziendali.

P R E S I D E N T E . Il problema che è stato sollevato dal senatore Perna sarà preso in considerazione nel prosieguo della discussione, dopo che sarà stata interpellata in merito la Commissione.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari